



COMUNE DI

FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO NIDI DI INFANZIA
COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.03.2022

SOMMARIO

Art. 1 - Normativa di riferimento

Art. 2 - Nidi di infanzia – Caratteristiche – Ricettività

Art. 3 - Criteri di ammissione

Art. 4 - Modalità di iscrizione

Art. 5 - Calendari ed orari di attività

Art. 6- inserimenti

Art.7 – Norme igienico sanitario per la frequenza

Art. 8- Gli strumenti di partecipazione

Art. 9 - L'Assemblea dei genitori

Art.10 - Il Consiglio dei Genitori

Art. 11 – Incontri con i genitori

Art. 12 – Contribuzione al costo del servizio

Art. 13 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

Art. 14 - Coordinamento tecnico – pedagogico

Art. 15 - Organizzazione del lavoro

Art. 16- Formazione Permanente

Art.17 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui:

- alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989);
- al D.Lgs. 13 aprile 2017 n 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art 1 commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio, n. 107;
- alle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zero sei”, approvate con Decreto Ministeriale 22 novembre 2021;
- agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, approvati con decreto Ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43;
- all'art. 4 bis della Legge regionale 26 luglio 2002, n 32 (Testo unico della normativa Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei nidi d'infanzia .

Art. 2 - Nidi d'infanzia – Caratteristiche – Ricettività

1)Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a minori dai sei mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo degli stessi ad educatori qualificati. Il nido d'infanzia promuove, in raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei minori, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

2)Sul territorio del Comune di Forte dei Marmi sono presenti due nidi di infanzia comunali gestiti nelle forme previste dall'art. 113 del D. L.gs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” come di seguito specificato:

Nido di Infanzia Moscardino sito in Via P. Nenni composto da due sezioni :

- una sezione per i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e 12 mesi
- una sezione per i bambini e le bambine dai 12 ai 36 mesi

3)L'inserimento dei minori in ciascuna sezione avverrà comunque tenendo conto del livello di sviluppo psico-fisico di ciascuno e pertanto la suddivisione non si effettuerà con il solo criterio dell'età, ma considerando altresì il grado di maturazione, i bisogni e le caratteristiche personali del minore.

Nido di Infanzia Madre Maria sito in Via Mascagni angolo Vittorio Veneto composto da

- due sezioni per i bambini e le bambine di età compresa tra 12 e 36 mesi;

4)La ricettività massima dei nidi di infanzia è fissata rispettivamente:

- Madre Maria trentasei posti*, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, con un numero massimo di 18 bambini in modalità di frequenza del tempo lungo

- Moscardino trentotto posti*, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, con un numero massimo in modalità di frequenza del tempo lungo di 14 minori per la sezione dai 12 ai 36 mesi e di 12 minori nella sezione 6 – 12 mesi.

* Il numero dei minori che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto della possibilità prevista dalla legge regionale di estendere la ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento in considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti.

5)La priorità per la scelta del tipo di frequenza, Part o Full Time, verrà data alle famiglie dei minori già frequentanti seguendo l'ordine della graduatoria di ammissione. Per i nuovi iscritti verrà seguito il medesimo criterio fino alla concorrenza dei posti disponibili.

6)Le unità funzionali (sezioni) sono comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter essere utilizzate anche in modo multifunzionale, e sono finalizzate ad accogliere un gruppo di minori compreso fra un minimo di sette ed un massimo di venticinque.

7)Possono accedere al nido d'infanzia minori che abbiano compiuto i sei mesi di età e che non compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al minore ammesso alla frequenza è comunque garantita la possibilità di proseguirla fino al termine dell'anno educativo in corso.

Art. 3 - Criteri di ammissione

1)Possono presentare domanda di iscrizione alla frequenza dei nidi di infanzia tutti i minori in età utile, che compiano i 6 o i 12 mesi entro la data del 31 ottobre e che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta, o che compiano i 6 mesi o i 12 mesi entro la data del 28 febbraio, nel caso in cui si rendesse necessario, per posti resisi vacanti, la riapertura dei termini per la formazione di una graduatoria oltre il termine previsto dal presente regolamento comunale.

L'ammissione dei bambini avviene non prima del compimento dell'anno per le sezioni dai 12 ai 36 mesi (salvo casi eccezionali in cui, sentito il parere del coordinatore, è possibile anticipare l'ammissione di un mese) e non prima del compimento dei sei mesi per la sezione dei lattanti.

2)L'accesso al servizio è destinato prioritariamente ai minori residenti ed equiparati, ed in maniera residuale ai non residenti prioritari (dei quali almeno un genitore svolga nell'arco dell'anno di frequenza del figlio la propria attività lavorativa nel Comune di Forte dei Marmi) e infine ai non residenti;

Il requisito della residenza deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda ai nidi di infanzia.

Si precisa che l'equiparazione ai residenti viene riconosciuta nel rispetto dell'Obiettivo D – Conciliazione e flessibilità orarie del Piano triennale delle azioni positive 2018-2020, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 07/03/2018.

3)Nella formazione della graduatoria si tiene prioritariamente conto dei bambini in situazione di :

a) disabilità, ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

b) minori residenti in situazioni familiari per le quali l'inserimento nel nido di infanzia venga valutato elemento indispensabile, quale progetto di aiuto alla situazione familiare dai Servizi Sociali del Comune di Forte dei Marmi.

4)I requisiti relativi alle condizioni soggettive ed oggettive utili all'inserimento in graduatoria e determinanti il punteggio di cui sotto si riferiscono a quelli posseduti entro il termine di scadenza delle domande di iscrizione ai servizi.

5)L'ammissione dei minori ai nidi d'infanzia Comunali avviene sulla base della graduatoria compilata con l'attribuzione dei punteggi di seguito elencati:

SITUAZIONI FAMILIARI	Punteggio
Minore è orfano di entrambi i genitori o sottoposto a provvedimento di affidamento.	Punti 10
Minore è orfano di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore oppure è in affidamento esclusivo ad uno dei genitori attestato da copia della sentenza/provvedimento del Tribunale	Punti 9
Madre nubile o padre celibe non conviventi anagraficamente con l'altro genitore del minore	Punti 8
Genitore separato/divorziato legalmente dall'altro genitore del minore	Punti 8
Vedova/o dell'altro genitore del minore	Punti 8
Entrambi i genitori in condizione di handicap o infermità che ne riduca la capacità lavorativa (certificate dal SSN o dalla Commissione invalidi o altra idonea certificazione)	Punti 8
Madre o padre in condizione di handicap o infermità che ne riduca la capacità lavorativa (certificate dal SSN o dalla Commissione invalidi o altra idonea certificazione)	Punti 7
Altro familiare convivente in condizione di handicap o infermità che ne riduca la capacità lavorativa (certificate dal SSN o dalla Commissione invalidi o altra idonea certificazione)	Punti 2
Per ogni figlio minore a carico (oltre quello per cui viene presentata la domanda) se di età compresa tra 0-3 anni	Punti 3
in caso di gemelli	Punti 3,5
Per ogni figlio minore a carico (oltre quello per cui viene presentata la domanda) se di età superiore a 3 anni	Punti 2
in caso di gemelli	Punti 2,5
Stato di gravidanza in corso	Punti 1,5
SITUAZIONE LAVORATIVA PER OGNI GENITORE	Punteggio
Lavoratore con occupazione a tempo pieno	Punti 6

Studente e lavoratore	Punti 6
Lavoratore con occupazione a tempo parziale o saltuario	Punti 5
Studente o impegnato in formazione post-laurea non retribuita	Punti 5
Lavoratore con occupazione stagionale o con occupazione inferiore o uguale a 8 mesi	Punti 4
Disoccupato iscritto alle liste del Centro per l'Impiego	Punti 3
Casalingo/a o cassaintegrato/a	Punti 1
SEDE LAVORATIVA PER CIASCUN GENITORE	Punteggio
con località di lavoro fuori dal Comune di Forte dei Marmi ma all'interno della Provincia di Lucca	Punti 1
con località di lavoro fuori dalla Provincia di Lucca ma all'interno della Regione Toscana	Punti 2
fuori Regione Toscana o all'estero	Punti 3
ORARIO DI LAVORO PER CIASCUN GENITORE	Punteggio
con turni di notte	Punti 2
con orario spezzato, turnificato variabile	Punti 1
CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGGIUNTIVI	Punteggio
Il minore era inserito nelle graduatorie per il Nido d'infanzia del precedente anno educativo ma non è stato mai ammesso per mancanza di posti	Punti 0,5
Famiglia trasferita a Forte dei Marmi in possesso della residenza anagrafica da meno di un anno alla data di apertura delle iscrizioni o che ha presentato richiesta di residenza	Punti 0,25
Presenza nel nucleo familiare di figlio minore frequentante una scuola sita nel territorio comunale	Punti 0,25

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l'ordine sarà determinato dal reddito familiare (rapportato all'ISEE) dal più basso al più alto. Ad ulteriore parità di punteggio precede il bambino più anziano.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

a) Nuove domande

1)Le domande di nuova iscrizione, redatte su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, oppure sul sito: www.comune.fortedeimarmi.lu.it, vanno presentate entro il seguente termine:

- 30 Aprile di ogni anno per le ammissioni di settembre.

2)Nel caso si rendano disponibili posti nel corso dell'anno ci si avvale della graduatoria vigente al momento della disponibilità.

Se in graduatoria non vi sono minori in lista di attesa, potranno essere previsti nuovi termini di presentazione delle domande, a copertura dei posti disponibili.

3)Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o dall'affidatario ed accompagnate da copia di un documento d'identità del richiedente/firmatario in corso di validità.

4)La determinazione che approva la graduatoria è pubblicata nei termini indicati al successivo comma b).

5) La domanda di iscrizione è unica e la preferenza della struttura si può esprimere in ordine di priorità; si potrà ricorrere alla seconda struttura qualora non vi siano posti disponibili nella prima struttura scelta .

Qualora un genitore abbia espresso la preferenza per la seconda struttura, la rinuncia all'inserimento nella stessa comporterà la rinuncia anche all'inserimento per la prima scelta.

6)Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato l'orario di frequenza, che dovrà rimanere tale, fatto salvo l'autorizzazione al passaggio ad altra fascia oraria dietro presentazione di richiesta scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione e sempre nel rispetto della programmazione educativa.

b) Formazione e pubblicazione delle graduatorie di ammissione

1)La valutazione delle domande e la formazione delle relative graduatorie avverrà con provvedimento del Dirigente.

Le graduatorie di ammissione saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it per 10 gg consecutivi. Le famiglie interessate potranno prendere visione delle graduatorie anche presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

2)Le graduatorie conterranno, per fasce di età, le assegnazioni ai diversi nidi comunali, tenendo conto delle preferenze espresse dai genitori. Le graduatorie conterranno inoltre, sempre per fasce di età, le liste di attesa.

3)Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione .

c) Modalità per eventuali opposizioni

1)Entro 5 giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria possono essere presentate eventuali opposizioni in carta semplice indirizzate al Dirigente del Settore. Saranno esaminate solo le opposizioni relative all'attribuzione del punteggio determinato dalle condizioni possedute dal richiedente e dal suo nucleo familiare entro la scadenza per la presentazione delle domande. Il

Dirigente potrà richiedere documentazione integrativa o mancante a completamento della domanda di iscrizione.

d) Conferma iscrizioni bambini e bambine già frequentanti

1)I minori ammessi hanno diritto a frequentare la struttura senza necessità di ripresentare la domanda fino al termine del ciclo e anche dopo il compimento del 3° anno di età , se successivo al 1° gennaio.

2)La conferma del posto è subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rette relative all'anno educativo precedente.

e) Ammissione

1)Le famiglie dei minori ammessi saranno informate telefonicamente o con comunicazione scritta o tramite posta elettronica riguardo alle modalità di inserimento dei minori (tempistica, incontro con le educatrici, modalità di pagamento della retta, ecc.).

f) Ammissioni fuori graduatoria

1)Dopo la pubblicazione delle graduatorie possono essere ammessi, dietro formale richiesta, nel limite massimo di un posto sovranumerario per ogni struttura con specifico e motivato provvedimento del Dirigente , i minori segnalati dai Servizi Sociali.

g) Situazioni che comportano la perdita del diritto di frequenza

1)Sono considerati rinunciatari e pertanto perdono il posto

a. coloro che non si presentano al nido d'infanzia cui è assegnato il minore entro 3 giorni dalla data stabilita per l'inizio della frequenza e non ne comunicano il motivo entro la data stessa.

In ogni caso il termine di inserimento non può essere prorogato oltre il 60° giorno dalla 1^ data prevista, pena la perdita del posto. L'obbligo del pagamento della retta decorre comunque dalla 1^ data di inserimento.

b. dopo quindici giorni di assenza continuativa ingiustificata, il minore sarà considerato, d'ufficio, rinunciatario al servizio.

c. in caso di assenze continuative, anche certificate, superiori a 90 (novanta) giorni, il minore verrà considerato rinunciatario e i genitori, se ancora interessati al servizio, dovranno presentare una nuova domanda di ammissione.

2)E' possibile richiedere la sospensione temporanea, non superiore a 90 giorni, della frequenza dietro presentazione di certificato medico motivato da situazioni di patologia o in presenza di gravi motivi di famiglia documentati. Il mantenimento del posto è comunque subordinato al pagamento della retta.

h) Rinunce alla frequenza al nido d'infanzia:

- 1) L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere presentata in forma scritta e recapitata all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzato, all'Ufficio Pubblica Istruzione.
- 2) L'obbligo della contribuzione sarà interrotto unicamente a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della rinuncia.
- 3) La rinuncia al servizio comporta la perdita del diritto alla possibilità di conferma per l'anno educativo successivo.

i) Permanenza al nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i minori diversamente abili

1) Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili) è possibile prevedere, in accordo con la famiglia, il Coordinatore pedagogico e tutta l'equipe coinvolta nel progetto educativo individualizzato, la permanenza al Nido oltre il terzo anno di età del minore diversamente abile.

Art. 5 - Calendari ed orari di attività

1) I nidi d'infanzia sono aperti tutti i giorni, tranne i giorni festivi, dalle 7,30 alle ore 16,30. Le attività educative hanno inizio alle ore 9,30. Oltre tale orario non è permesso l'ingresso dei minori al nido d'infanzia.

2) L'accoglienza dei minori avviene tra le ore 7,30 e le ore 8,30 oppure fra le ore 8,30 e le ore 9,30. Al fine di una migliore organizzazione del servizio, i genitori, al momento dell'inserimento, dovranno comunicare in quale fascia oraria intendono far entrare il minore.

3) Durante il periodo estivo i nidi di infanzia attiveranno una programmazione specifica per la quale i genitori dovranno esprimere, attraverso un'esplicita richiesta formale, l'intenzione di avvalersi o meno del servizio.

Nei mesi di luglio ed agosto, per consentire lo svolgimento delle attività in spiaggia, l'ingresso deve necessariamente avvenire entro le ore 9,00.

4) E' prevista una sospensione del servizio durante le vacanze natalizie e pasquali limitatamente ai giorni festivi e prefestivi.

5) Per consentire una maggiore flessibilità del servizio e per rispondere a particolari esigenze dei genitori, sono previste due diverse possibilità di frequenza :

- Full time (uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30) ,
- Part-time mattino con pranzo (uscita ore dalle ore 13,00 alle ore 13,30)

Art. 6- Inserimenti

1) I minori già frequentanti inizieranno la frequenza nella prima settimana di settembre.

2) L'ambientamento per i nuovi inserimenti deve essere considerato una strategia insostituibile per una graduale accoglienza del minore e della sua famiglia nella struttura pubblica; per questo è fondamentale graduare progressivamente i tempi di permanenza e prevedere la presenza di un adulto familiare che accompagnerà il minore nel suo percorso.

3) Per garantire ad ogni minore un ambientamento sereno, un' educatrice/educatore si porrà come figura di riferimento stabile, in modo da agevolare la comunicazione interpersonale e l'accoglienza della famiglia nella struttura.

Art.7 – Norme igienico sanitarie per la frequenza

a) Assenze e periodi di malattia

1) Per tutto quanto attiene al periodo di assenza per malattia si fa riferimento alla legge regionale n.8 del 28 febbraio 2023 “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009”, che, nel modificare la suddetta l.r. 40/2009, ha introdotto l'art. 50bis, eliminando l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione previsto dopo cinque giorni di assenza, e al successivo chiarimento di Regione Toscana che, in risposta alla richiesta di Anci Toscana, estende in via interpretativa la predetta normativa anche ai nidi d'infanzia.

b) Condizioni di salute per la frequenza- Allontanamento

1) Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se il minore presenta condizioni che compromettono in modo significativo il suo stato di salute e la possibilità del minore di partecipare alle attività di gruppo, oltretutto rappresentare forme di contagio per la collettività:

- malessere e febbre con temperatura ascellare superiore a 37.5°C
- diarrea con più di tre scariche liquide in tre ore;
- vomito ripetuto;
- esantema (macchie diffuse) ad esordio improvviso e non altrimenti motivato (ad es. per allergia nota);
- congiuntivite purulenta (occhi arrossati, lacrimazione, gonfiore delle palpebre e secrezione gialla e densa);
- caso accertato di pediculosi.

Nel caso tali condizioni si dovessero presentare durante la frequenza, deve essere informato tempestivamente il genitore affinché provveda al rientro in famiglia e a contattare il pediatra curante per le eventuali cure del caso.

2) Il minore potrà riprendere la frequenza quando guarito, con autocertificazione dei genitori, come da allegato al presente regolamento (allegato A)

c) Allattamento

1) Per tutto quanto attiene alla prosecuzione dell'allattamento materno ai minori inseriti nei nidi di infanzia si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n 296 del 30/09/2021 di approvazione del relativo Protocollo. (Allegato B)

d) Somministrazione farmaci

1) Durante la permanenza al nido di infanzia non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale.

2) Soltanto in casi eccezionali potranno essere previste deroghe in osservanza di quanto stabilito dalla D.G.R. Toscana n. 112 del 20/02/2012 relativa al protocollo tra Regione Toscana e Ufficio

Scolastico Regionale e dal Decreto R.T. n 4304 del 29/09/2015 che approva la modulistica necessaria da utilizzare in caso di somministrazione di farmaci salvavita ed indispensabili in orario scolastico.

In questo ultimo caso sono da utilizzare i moduli, allegati al presente regolamento, e precisamente:

allegato C) “Certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali ed in orario scolastico e piano terapeutico;

allegato D) “Richiesta di somministrazione del farmaco/i nei locali ed in orario scolastico;

allegato E) “Verbale di consegna alla scuola del farmaco;

allegato F) “Piano di intervento personalizzato (PIP)”.

3)Il personale dei nidi d’infanzia dovrà inoltre effettuare specifica formazione per la somministrazione a scuola dei farmaci salvavita ed indispensabili.

4)Al nido d’infanzia possono essere utilizzati ghiaccio, acqua ossigenata, disinfettante, garze,cerotti.

e)Infortuni

1)Qualora il minore riporti un infortunio durante la permanenza al nido di infanzia, saranno avvertiti tempestivamente i genitori e, nel frattempo, si procederà al soccorso solo ed esclusivamente attivando i canali previsti dal Servizio Sanitario Nazionale (118).

f)Alimentazione/Diete

1)I menù somministrati all’interno dei nidi di infanzia, sono menù validati dal Servizio Igiene Pubblica e Nutrizione della competente Azienda Sanitaria Locale.

2)La somministrazione di eventuali “diete speciali”, anch’esse validate dall’Azienda Sanitaria, potrà avvenire previa richiesta con certificazione del medico curante, specificando gli alimenti da escludere ed il periodo di somministrazione della dieta.

3)Diete speciali potranno anche essere richieste per motivi etico religiosi dietro presentazione di richiesta scritta.

Non sono ammesse certificazioni del medico curante per la richiesta di modificazione di dieta sulla base dei gusti e delle abitudini del minore.

4)Per disturbi momentanei, il servizio offre la possibilità di usufruire di una dieta in bianco per non più di tre giorni consecutivi dietro comunicazione verbale al personale, seguita da una comunicazione scritta , nella mattinata stessa, all’Ufficio Pubblica Istruzione.

5)Nel caso in cui il disturbo si prolunghi oltre i 3 giorni, sarà necessaria prescrizione medica attestante la necessità di variazione del regime alimentare e la durata della stessa .

g)Vaccini

1) Per tutto quanto attiene l'obbligo vaccinale, quale requisito per l'ammissione ai servizi educativi "nido di infanzia", si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 31 Luglio 2017 n 119 e s.m.i.

Art. 8- Gli strumenti di partecipazione

1) Il Comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e nidi d'infanzia.

2) Presso ogni servizio nido di infanzia, la partecipazione delle famiglie è garantita oltre che dagli incontri con le educatrici anche e soprattutto da:

- l'Assemblea dei genitori
- Il Consiglio dei genitori

3) Le strategie della partecipazione sono:

- assemblee
- riunioni di sezione
- colloqui individuali con le famiglie
- giornate dell'accoglienza
- feste e iniziative anche in contesti pubblici
- laboratori

Art. 9 - L'Assemblea dei genitori

1) L'Assemblea è composta dai genitori di tutti i frequentanti ed è aperta agli educatori e al personale ausiliario.

2) L'Assemblea dei genitori rappresenta il contesto più allargato della partecipazione delle famiglie al progetto educativo del servizio quale luogo ideale di scambio, di confronto, di informazione reciproca con gli operatori, relativamente ai temi della prima infanzia ed agli aspetti generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.

3) Partecipano all'Assemblea i responsabili dei nidi di infanzia e il coordinatore pedagogico.

La 1^a Assemblea è convocata dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

b) E' compito dell'Assemblea proporre:

- iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell'infanzia;
- linee generali di organizzazione e funzionamento dei vari servizi e le forme di verifica e valutazione di efficienza, efficacia e qualità;
- iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- progetti di sperimentazione e nuovi servizi integrativi per garantire il miglior soddisfacimento dell'utenza;
- iniziative culturali, educative di coinvolgimento dei genitori alla vita del nido di infanzia;
- la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dei Genitori.

Art.10 - Il Consiglio dei Genitori

1) Il Consiglio dei Genitori è l'organo collegiale rappresentativo dei nidi di infanzia

2) Composizione del Consiglio:

- Un Genitore ogni sezione nominato dall'Assemblea
- Un educatore rappresentante per ogni sezione;
- Il coordinatore pedagogico e organizzativo del gestore del servizio;
- Il responsabile comunale del Servizio

3) Il Consiglio dei Genitori resta in carica un anno e nella prima seduta elegge, al proprio interno ed a maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente.

4) Il Consiglio dei Genitori si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, una all'inizio dell'anno educativo per la condivisione della programmazione educativa e l'altra alla fine dell'anno educativo per valutare i risultati della gestione nonché, in via straordinaria, su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio:

- promuove la gestione sociale della rete dei servizi per l'Infanzia e in particolare collabora alla definizione del programma educativo, all'organizzazione ed al buon funzionamento dei vari servizi;
- collabora con il personale educativo per le attività inerenti il nido di infanzia;
- chiede la convocazione dell'Assemblea dei genitori per l'eventuale discussione dei problemi relativi all'organizzazione del nido e al suo funzionamento;
- esprime pareri e propone interventi concernenti la gestione del nido d'infanzia
- promuove iniziative con gli utenti ed i cittadini per diffondere la realizzazione dell'educazione permanente nel rapporto con il territorio.

5)Di ogni riunione, a cura del Presidente, verrà redatto apposito verbale per i provvedimenti di competenza.

Art. 11 – Incontri con i genitori

1)Gli educatori di ogni nido d'infanzia convocano, almeno tre volte l'anno, i genitori dei minori frequentanti il servizio. La prima riunione dell'anno educativo si tiene prima dell'inizio dell'attività per presentare il progetto educativo del nido. Le educatrici programmano i colloqui individuali con i genitori da tenersi almeno una volta l'anno, oltre quello previsto per il nuovo inserimento, e comunque ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità.

Art. 12 – Contribuzione al costo del servizio

1)Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota contributiva a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione complessiva del servizio frequentato. Le modalità di contribuzione e l'entità delle quote contributive vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, ivi comprese eventuali agevolazioni in base all'ISEE .

2)Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute si procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.

3)La tariffa stabilita deve essere corrisposta per intero ogni mese, indipendentemente dal numero dei giorni di frequenza, con l'esclusione del mese di inserimento per il quale la tariffa da corrispondere è in relazione alla gradualità dell'ambientamento.

Per una sola volta nel corso dell'anno solare, in caso di assenza per motivi di salute risultanti da certificato medico di durata pari o superiore a 30 giorni consecutivi, la tariffa è ridotta del 50%; se la durata è pari o superiore a 15 giorni consecutivi, la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 13 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1) Il progetto pedagogico ed il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni Nido d'Infanzia.

2) Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio di nido d'infanzia.

3) Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico.

In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del nido di infanzia, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi dei minori e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del nido d'infanzia;
- d) le forme di integrazione del nido di infanzia nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 14 - Coordinamento tecnico – pedagogico

1) Il Comune di Forte dei Marmi, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013) assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico pedagogico

Art. 15 - Organizzazione del lavoro

1) Il personale educativo è assegnato a ciascun nido di infanzia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale e dalle normative legislative e contrattuali.

2) Il personale educativo è responsabile dell'esecuzione del progetto educativo, elaborato di concerto con il Coordinatore pedagogico, e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

3) Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

4) Gli educatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

5) Le funzioni ausiliare sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei minori frequentanti, il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 16- Formazione Permanente

1) L'Amministrazione Comunale, anche tramite i soggetti gestori del nido di infanzia, provvede ad organizzare programmi di formazione permanente.

2) La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni nido di infanzia nell'ambito della programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni il comune promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art.17 - Norme transitorie e finali

1) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.